



PARERE MOTIVATO
n. 267 del 26 Ottobre 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Veggiano (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 ottobre 2021 come da nota di convocazione in data 25 ottobre 2021 prot. n. 486038;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Veggiano con nota pec prot. n. 0006425 del 02/08/2021 acquisita al protocollo regionale al n. 345473 data 03/08/2021, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 7 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 136348 dell'8.09.21 acquisito al prot. reg. al n. 396362 del 9.09.21 dell'ULSS6;
- Parere n. 6279 del 30.09.21 acquisito al prot. reg. al n. 433918 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;
- Parere n. 30900 del 29.09.21 acquisito al prot. reg. al n. 434134 del 30.09.21 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere del 29.09.21 acquisito al prot. reg. al n. 434275 del 30.09.21 del Consorzio di Bonifica Brenta;
- Parere n. 88328 del 30.09.21 acquisito al prot. reg. al n. 438648 del 30.09.21 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.205/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto della verifica di assoggettabilità è la variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Veggiano, adottata dall'Amministrazione Comunale con delibera n. 21 del 28.07.2021, che interessa sedici ambiti dislocati in tutto il territorio comunale e che si sostanzia in:

- a. ridefinizione zone di completamento residenziali: modifica perimetri, riclassificazione zone di completamento (B) o di espansione esistenti, modifiche puntuali di carattere normativo e nella modalità di attuazione;
- b. inserimento di nuovi lotti a volumetria predefinita, localizzati ai margini del territorio consolidato;
- c. ridisegno del tessuto produttivo e commerciale: Modifica della disciplina al fine di riqualificare e riconvertire zone produttive - commerciali esistenti;
- d. modifiche ai gradi di protezione: Modifiche puntuali per dare attuazione ad interventi di recupero e valorizzazione;
- e. riclassificazione zone edificabili al fine di privarle della loro potenzialità edificatoria;
- f. individuazione manufatti incongrui ed attività da confermare;
- g. modifiche normative: adeguamenti a leggi statali o regionali e aggiustamenti minimi;
- h. inserimento di stazioni radio base esistenti.

In particolare, la ridefinizione delle zone di completamento è stata inserita nella variante con le modifiche identificate con i nn. 1, 10, 13, 14 e 15, l'inserimento di nuovi lotti a volumetria predefinita con le modifiche identificate con i nn. 2 e 16, il ridisegno del tessuto produttivo e



commerciale con le modifiche identificate con i nn. 6 e 7, le modifiche ai gradi di protezione con la modifica identificata con il n. 5, la riclassificazione di zone edificabili al fine di privarle della loro potenzialità edificatoria con la modifica identificata con il n. 4, l'individuazione di manufatti incongrui ed attività da confermare con le modifiche identificate con i nn. 3, 8 e 9, ed infine, l'inserimento di stazioni radio base esistenti con le modifiche identificate con i nn. 11 e 12;

DATO ATTO CHE relativamente al ridisegno del tessuto produttivo e commerciale, nel rapporto ambientale preliminare esaminato è stato precisato che la modifica n. 6 attiene all'eliminazione del perimetro di SUA vigente riportato nella cartografia del vigente PI in quanto trattasi di errore cartografico e che essendo l'area già dotata delle principali opere di urbanizzazione la trasformazione è assoggettata ad Intervento Edilizio Diretto. Sempre nell'ambito della tematica del ridisegno del tessuto produttivo e commerciale, è stato altresì specificato che la modifica n. 7 è riferita all'inserimento di una rotonda di progetto per la modifica della viabilità esistente; la maggior parte dell'opera ricade all'interno della zona D (per insediamenti produttivi) e sarà realizzata dai privati. Nelle zone D1/17 e D1/18 è stata modificata l'altezza massima dei fabbricati da 9,5 m a 9,8 m;

DATO ATTO CHE nel rapporto ambientale preliminare, ogni ambito di variante è stato opportunamente descritto e cartografato con estratti del PI vigente e di variante che, in maniera comparativa, hanno permesso di evidenziare le variazioni introdotte con la proposta in esame. Nel RAP è stata svolta un'analisi della coerenza della variante n. 7 al PI con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore che ha fatto emergere una sostanziale coerenza della proposta con detto quadro programmatico analizzato. Lo Stato ambientale è stato elaborato sulla base dei dati disponibili considerando le diverse componenti ambientali e socio-economiche di interesse per la presente variante. Le fonti prese a riferimento sono state il Rapporto Ambientale del PAT e i dati ambientali reperibili dalle banche dati dell'ARPAV;

DATO ATTO CHE nel Rapporto ambientale preliminare è stata condotta, in funzione della natura e portata delle azioni promosse con la variante n. 7 al Piano degli Interventi, una stima dei potenziali effetti generati sull'ambiente. Le valutazioni svolte dall'estensore del RAP, dapprima mediante un preventivo screening finalizzato a individuare i punti di variante che non recano impatti o modifiche al territorio e all'assetto naturale, e successivamente mediante una specifica valutazione ambientale che considera ciascun singolo intervento. In particolare, il preventivo screening ha permesso di evidenziare come con riferimento all'intervento di modifica identificato con:

- il n. 1 che *"... l'ampliamento del 20% di un edificio esistente per motivi igienico sanitari, per l'adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche non va a variare il carico urbanistico dell'ambito. Il consumo di suolo inoltre riguarderà una piccola porzione del lotto. Non sono quindi prevedibili effetti negativi sull'ambiente imputabili alla modifica effettuata."*;
- il n. 3 che lo stesso *"... prevede la demolizione con ricostruzione per pari volume; il sedime di partenza dovrà essere ripristinato a superficie naturale per uso agricolo. Non è prevista una variazione del consumo di suolo e nuovo carico urbanistico."*;
- il n. 4 che *"... l'intervento prevede la riperimetrazione di un lotto e la riclassificazione dell'area restante a zona E agricola. Non sono previste variazioni di uso del suolo e modifiche nel carico urbanistico."*;



- il n. 5 che "... la modifica riguarda il cambio di grado di protezione di un edificio permettendo anche la demolizione e ricostruzione dell'edificio. Non è prevista una variazione del consumo di suolo e nuovo carico urbanistico.";
- il n. 6 che lo stesso "... riguarda l'eliminazione del perimetro del SUA vigente in quanto errore cartografico e l'attuazione tramite intervento edilizio diretto (visto che l'area è già dotata delle principali opere di urbanizzazione). Non è prevista una variazione del consumo di suolo e nuovo carico urbanistico.";
- il n. 9 che lo stesso "... consiste nell'individuazione di una zona di degrado, sita in centro storico, che porterà ad una demolizione e ricostruzione per pari volume. Non è prevista una variazione del consumo di suolo e nuovo carico urbanistico.";
- i nn. 11 e 12 che gli stessi riguardano "... l'inserimento in cartografia di stazioni radio base esistenti senza introdurre nuove trasformazioni.";

DATO ATTO CHE nella successiva fase valutativa svolta nel rapporto ambientale preliminare, gli interventi di modifica identificati con i nn. 2, 7, 8, 13, 14, 15 e 16 sono stati oggetto di una specifica valutazione ambientale che, mediante scheda, ha considerato, per ciascuna componente ambientale ed antropica interessata, i possibili effetti generati sia nella fase di cantiere che di esercizio. Per le azioni che generano effetti, comunque valutati non significativi, è stata proposta una specifica misura mitigativa così come definita nel paragrafo denominato "Misure di Sostenibilità";

ESAMINATI i pareri resi dalle autorità ambientali consultate i quali hanno evidenziato alcune utili considerazioni / indicazioni che dovranno trovare riconoscimento nel provvedimento di approvazione e recepimento in fase di attuazione degli interventi.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 26 ottobre 2021, dalla quale emerge che, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 205/2021, la "Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Veggiano" non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto di alcune specifiche prescrizioni;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 7 al Piano degli Interventi nel Comune di Veggiano, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. in fase di attuazione, devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare, così come individuate nel paragrafo denominato "Misure di Sostenibilità";
2. devono essere ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti / autorità ambientali, per le parti non in contrasto con il presente parere;
3. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione d'Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 - I. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (anche mediante il rafforzamento dei sistemi arboreo-arbustivi, compresi quelli lineari e plurifilari): *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
 - II. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;



- III. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Veggiano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. segnatamente agli aspetti che attengono alla sicurezza idraulica, oltre alle valutazioni contenute nello specifico studio di compatibilità idraulica andrà considerato anche quanto previsto dal Piano delle Acque comunale. Riguardo l'intervento di modifica identificato con il n. 6, in considerazione delle penalità idrauliche riscontrate nelle cartografie del PGRA, si sconsiglia la realizzazione di locali interrati e comunque si evidenzia l'opportunità che qualora siano previsti di provvedere alla messa in opera di adeguati ed efficienti sistemi di impermeabilizzazione di drenaggio e sollevamento delle acque.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

per PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorio
Arch. *Tiziana Sanavia*

Il presente parere si compone di 6 pagine